

Legge 114 dell'11 agosto 2014

Art. 23-quinquies.

Interventi urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico

1. Nelle more del riordino e della costituzione degli organi collegiali della scuola, sono fatti salvi tutti gli atti e i provvedimenti adottati in assenza del parere dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola; dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla ricostituzione dei suddetti organi, comunque non oltre il 30 marzo 2015, non sono dovuti i relativi pareri obbligatori e facoltativi.

2. Le elezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione sono bandite entro il 31 dicembre 2014. In via di prima applicazione e nelle more del riordino degli organi collegiali, l'ordinanza di cui all'art. 2, comma 9, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, stabilisce le modalità di elezione del predetto organo, anche in deroga a quanto stabilito al comma 5, lettera a), del citato art. 2» .

Esame tecnico della norma

L'art. 23-quinquies, introdotto dalla Camera, nelle more del riordino degli organi collegiali della scuola, fa salvi gli atti e i provvedimenti adottati in assenza del parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI) e al contempo dispone che, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e fino al 30 marzo 2015, i pareri obbligatori e facoltativi che il suddetto organo deve esprimere, non sono dovuti (**comma 1**).

Si ricorda che, a seguito dello spirare dell'ultima proroga disposta con l'[art. 14 del D.L. 216/2011](#) (L. 14/2012), il 31 dicembre 2012 sono definitivamente cessate le funzioni del Consiglio nazionale della pubblica istruzione (istituito con [D.P.R. 416/1974](#) e disciplinato dagli artt. 23 e ss. del [d.lgs. 297/1994](#)), costituito da 74 membri. Il CNPI, in particolare, esprime pareri obbligatori e in alcuni casi vincolanti su materie fissate dalla legge e, in particolare, su provvedimenti riguardanti il personale scolastico (trasferimenti, decadenza, dispensa, riammissione in servizio) e su questioni di programmazione. Formula, inoltre, proposte ed esprime pareri obbligatori in ordine alla sperimentazione scolastica a livello locale e nazionale.

Al **comma 2** si prevede che le elezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione - organo che, in base all'[art. 2 del d.lgs. 233/1999](#), avrebbe dovuto succedere al CNPI - siano bandite entro il 31 dicembre 2014. Infine si dispone che, in via di prima applicazione, l'ordinanza con cui devono essere stabiliti i termini e le modalità per le medesime elezioni (co. 9 dell'art. 2 citato) può disporre anche una deroga alla previsione per cui, dei 36 membri, 15 sono eletti dalla componente elettiva che rappresenta il personale delle scuole statali nei consigli scolastici locali ed è garantita la rappresentanza di almeno una unità di personale per ciascun grado di istruzione.

L'articolo 2 del d.lgs. 233/1999, al comma 9, stabilisce che, con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sono stabiliti i termini e le modalità per le elezioni, che si svolgono su liste unitarie comprensive del personale delle scuole statali di ogni ordine e grado, nonché per le designazioni e le nomine dei componenti del consiglio.

Il medesimo articolo reca competenze e composizione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, prevedendo che esso formuli proposte ed esprima pareri obbligatori:

- a) sugli indirizzi in materia di definizione delle politiche del personale della scuola;
- b) sulle direttive del Ministro in materia di valutazione del sistema dell'istruzione;
- c) sugli obiettivi, indirizzi e *standard* del sistema di istruzione definiti a livello nazionale nonché sulla quota nazionale dei curricoli dei diversi tipi e indirizzi di studio;
- d) sull'organizzazione generale dell'istruzione.

Il Consiglio esprime, anche di propria iniziativa, pareri facoltativi su proposte di legge e in genere in materia legislativa e normativa attinente all'istruzione e promuove indagini conoscitive sullo stato di settori specifici dell'istruzione, i cui risultati formano oggetto di relazioni al Ministro; si pronuncia inoltre sulle materie che il Ministro ritenga di sottoporgli.

Il Consiglio è composto da trentasei componenti. Di tali componenti:

- a) quindici sono eletti dalla componente elettiva che rappresenta il personale delle scuole statali nei consigli scolastici locali; è garantita la rappresentanza di almeno una unità di personale per ciascun grado di istruzione;
- b) quindici sono nominati dal Ministro tra esponenti significativi del mondo della cultura, dell'arte, della scuola, dell'università, del lavoro, delle professioni e dell'industria, dell'associazionismo professionale, che assicurino il più ampio pluralismo culturale; di questi, tre sono esperti designati dalla Conferenza unificata Stato, regioni città e autonomie locali e tre sono esperti designati dal CNEL;

c) tre sono eletti rispettivamente uno dalle scuole di lingua tedesca, uno dalle scuole di lingua slovena ed uno dalle scuole della Valle d'Aosta;

d) tre sono nominati dal Ministro in rappresentanza delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute e delle scuole dipendenti dagli enti locali, tra quelli designati dalle rispettive associazioni.

In particolari casi, esso è inoltre integrato da un rappresentante della provincia di Bolzano o da un rappresentante della provincia di Trento.